

#IORESTOACASA SI PUÒ FARE!

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

PER LA DURATA DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO



CONGEDO RETRIBUITO

Congedo parentale usufruibile alternativamente da entrambi i genitori, non superiore a quindici giorni, continuativo o frazionato, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**. Congedo **retribuito al 50%**. Il limite di età non si applica ai figli portatori di handicap. Il congedo è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

BONUS BABY-SITTING

In alternativa al congedo è possibile scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro, elevato a 1.000 euro per i lavoratori del settore sanitario** oltre **al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza Coronavirus**.

CONGEDO NON RETRIBUITO

I genitori lavoratori dipendenti **con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**.

Per saperne di più, la normativa vigente prevede:

Congedo di maternità

La lavoratrice madre **si deve astenere obbligatoriamente dal lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo** il parto.

È consentita la flessibilità del congedo fino all'utilizzo dei **5 mesi** di astensione dalla data del parto a condizione che il medico specialista del SSN e il medico del lavoro, ove previsto, certifichino che la scelta non arrechi danno alla salute della madre e del nascituro.

La domanda di flessibilità deve essere presentata due mesi prima della data presunta del parto. Il congedo di maternità è pari **all'80% della retribuzione** anche se la quasi totalità della contrattazione prevede l'integrazione al 100%.

Congedo di paternità

Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, **ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 7 giorni**.

Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio post partum della madre. I lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono soltanto fare la comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni.

Per il 2020, il congedo è estendibile da 7 giorni a 8 in accordo con la madre e in sua so-

stituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

Riposi giornalieri

La lavoratrice madre ha diritto, **durante il primo anno di vita** del bambino, a **2 periodi giornalieri di riposo**, anche cumulabili, della durata di un'ora ciascuno, se l'orario di lavoro contrattuale è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Spetta un unico riposo di un'ora se l'orario di lavoro contrattuale è inferiore alle 6 ore.

Anche al padre lavoratore è riconosciuta la possibilità di usufruire dei riposi giornalieri, in base al proprio orario giornaliero di lavoro in alternativa alla madre che non se ne avvalga. I riposi giornalieri spettano al padre indipendentemente dalla circostanza che la madre svolga o meno attività lavorativa, dunque anche se casalinga.

Congedo parentale

Entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale **per i primi dodici anni del figlio/a**, per un periodo complessivo massimo di **11 mesi** secondo questa modulazione:

- ◆ alla **madre** lavoratrice, dopo il termine del congedo di maternità, per un periodo, frazionato o continuativo, **massimo di 6 mesi**
- ◆ al **padre** lavoratore, per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi ovvero di 7 mesi, qualora usufruisca del congedo per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a 3 mesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi
- ◆ qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a 10 mesi**.

È possibile la **fruizione contemporanea** del congedo da parte dei due genitori.

Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o **frazionato in mesi, giorni e ore**. La fruizione su base oraria è consentita in



misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero, salvo altre modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Indennizzo senza limiti reddituali

Il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto al **30% della retribuzione** media giornaliera per un periodo complessivo massimo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dal reddito del genitore richiedente, **entro i 6 anni** di vita del bambino/a o entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia nel caso di adozione.

Indennizzo subordinato al limite di reddito previsto per il genitore richiedente

I periodi di congedo parentale oltre i 6 mesi entro i 6 anni del bambino/a oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni (o tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del **30%**

della retribuzione media globale giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 16.739,77.

Indennizzo assente

I periodi di congedo parentale fruibili **dagli 8 ai 12 anni** del bambino/a, e dagli 8 ai 12 anni dall'ingresso in famiglia per i figli adottati/affidati, non sono in nessun caso indennizzabili.

Malattia figlio

Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, dal lavoro per le malattie del figlio **fino ad 8 anni di età**. Fino al compimento dei 3 anni di età del figlio non c'è alcun limite temporale ai congedi per malattia. **Dai 3 agli 8 anni di età** del bambino si prevede l'assenza dal lavoro nel limite di **5 giorni lavorativi ogni anno** per ciascun genitore e per ciascun figlio. Il congedo spetta al genitore richiedente **anche se l'altro genitore** non ne ha il diritto. Nel settore privato il congedo di malattia per il figlio non è retribuito.

CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA

Troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti e per inoltrare le domande anche a distanza.

RESTI A CASA O SEI AL LAVORO

LA CGIL SEMPRE CON TE